

CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

EDIZIONE STRAORDINARIA

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Anche quest'anno l'iter della manovra si è concentrato nelle ultime settimane dell'anno.

Nella seduta del **30 dicembre 2025**, con **216 voti a favore**, **126 contrari** e **3 astenuti**, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028**", ora in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La circolare riepiloga, con un linguaggio chiaro, **le novità di maggiore interesse** introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, con evidenza dei principali impatti e delle decorrenze dal **1° gennaio 2026** (salvo diverse previsioni).

Con la presente, cogliamo l'occasione per porgere i nostri auguri per un felice Anno Nuovo.

Misure in materia fiscale e per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie

Riduzione aliquota IRPEF e modifica detrazioni

Commi 3-4

Prevista la **riduzione dell'aliquota intermedia IRPEF dal 35% al 33%**, applicabile ai redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Di conseguenza l'IRPEF si applica come segue:

SCAGLIONE DI REDDITO	ALiquOTA
fino a 28.000 euro	23%
da 28.000 a 50.000 euro	33%
oltre 50.000 euro	43%

Inoltre, viene modificato l'art. 16-ter del TUIR con l'introduzione del nuovo comma 5-bis, che dispone, per i soggetti con reddito complessivo > **200.000 euro**, una **riduzione di 440,00 euro** della detrazione dall'imposta lorda riferita a:

- ♦ oneri **detraibili al 19%**, escluse le spese sanitarie;
- ♦ **erogazioni liberali** a favore dei **partiti politici**;
- ♦ **premi assicurativi** per rischio **eventi calamitosi**.

In pratica chi supera la soglia dei 200.000 euro subisce un "taglio" di 440,00 euro sulle detrazioni sopra indicate (non sulle spese mediche).

Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità

Commi 5-6

Rifinanziata la misura di **sostegno dei soggetti in condizioni di disagio economico e sociale** denominata "*Carta dedicata a te*", con **500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026 e 2027**.

Il contributo, pari a 500 euro in erogazione unica, è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di ISEE non superiore a 15.000 euro.

Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio

Commi 7-13

Al fine di assicurare salari adeguati e incentivare la contrattazione collettiva, viene previsto che gli incrementi retributivi:

- ♦ previsti da accordi stipulati tra il 2024 e il 2026
- ♦ corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026,

siano assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una **imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento**.

Tale regime di favore si applica esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con **reddito non superiore a euro 33.000**.

Il comma 8 riguarda l'**imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa**¹ che scende **all'1%** mentre si innalza da 3.000,00 a 5.000,00 euro il limite complessivo annuo erogabile, per gli anni 2026 e 2027.

I commi 10 e 11 prevedono per l'anno 2026, per le **maggiorazioni e indennità** corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, a quello svolto nei giorni festivi e di riposo e al lavoro a turni, entro il limite annuo di 1.500 euro, **una imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento**.



Fanno eccezione i settori turismo e terme nei quali è riconfermata la misura previgente che si vedrà al comma 18.

Infine, si conferma anche per il 2026 la rilevanza al 50% dei dividendi da azioni corrisposte ai lavoratori per premi di risultato².

Misura	Aliquota / Regime	Soglia / Limite	Periodo di applicazione
Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali	Imposta sostitutiva IRPEF + addizionali: 5%	Reddito lavoratore ≤ 33.000 €	Accordi 2024–2026; incrementi corrisposti nel 2026
Premi di risultato / partecipazione agli utili	Imposta sostitutiva: 1%	Limite annuo erogabile 5.000 €	Anni 2026–2027
Maggiorazioni e indennità (notturno, festivi, turni)	Imposta sostitutiva IRPEF + addizionali: 15%	Limite annuo 1.500 €	Anno 2026
Dividendi da azioni ai lavoratori per premi di risultato	Rilevanza per retribuzione imponibile 50%	—	Anno 2026

Innalzamento valore massimo buoni pasto elettronici

¹Di cui ai commi da 182 a 189 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015

² Articolo 6, comma 1, terzo periodo, della L. 15 maggio 2025, n. 76.

Comma 14

Viene incrementato da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici³ corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti in sostituzione del servizio mensa.

Settore agricolo

Commi 15-16

È prorogata anche per il 2026 (come già per 2024 e 2025) la misura che prevede, per **coltivatori diretti (CD)** e **imprenditori agricoli professionali (IAP)**:

- ♦ **iscritti alla previdenza agricola**, e
- ♦ **non** rientranti tra le società che hanno optato per la tassazione **IRPEF** dei redditi agrari⁴, una **riduzione dell'imponibilità IRPEF** dei redditi **dominicali e agrari**.

Secondo tale disposizione, **i redditi agrari e i redditi dominicali concorrono**, considerati congiuntamente, **alla formazione del reddito complessivo** come segue:

PERCENTUALI	SOGLIA REDDITO
0%	fino a 10.000 euro
50%	oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro
100%	oltre 15.000 euro

La manovra amplia i casi in cui, per gli **impianti fotovoltaici**, il reddito derivante dalla **produzione e cessione di energia elettrica** (per la quota eccedente il cosiddetto **limite di agrarietà**) deve essere determinato come **reddito d'impresa ordinario**, e non più secondo la disciplina di favore collegata al reddito agrario.



Con la Legge di Bilancio 2026 la regola si estende anche agli impianti per cui i **lavori di installazione** risultano **completati dopo il 31.12.2025**.

Locazioni brevi

Comma 17

La Legge di Bilancio 2026 modifica la disciplina fiscale delle **locazioni brevi**, introducendo un **limite più restrittivo** per l'applicazione della **cedolare secca**.

In particolare, il regime della cedolare secca sarà applicabile **solo se il contribuente concede in locazione breve non più di 2 appartamenti**.

Nel caso in cui gli appartamenti concessi in locazione breve siano **più di 2**, l'attività di locazione:

- ♦ **si presume svolta in forma imprenditoriale**,
- ♦ **indipendentemente** dal soggetto che la esercita (persona fisica o altro soggetto).

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:

- ♦ **l'aliquota del 21%** resta in ogni caso, applicabile al **primo immobile**;
- ♦ **al secondo immobile si applica l'aliquota del 26%**;
- ♦ **dal terzo immobile il reddito viene considerato reddito d'impresa**.

³ Articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

⁴ Di cui all'art. 1 comma 1093 della Legge 296/2006.

Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Comma 18-21

Si riconferma, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento, ai lavoratori del settore privato, del **trattamento integrativo speciale, pari al 15%** della retribuzione lorda, per:

- ◆ prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o
- ◆ per lavoro notturno.

Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, si applica a titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.



Per il riconoscimento il sostituto d'imposta deve ottenere la richiesta scritta del lavoratore, con attestazione dell'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025.

Agevolazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Comma 22

Per il periodo d'imposta 2026 resta applicabile la disciplina più favorevole delle detrazioni per interventi di **recupero del patrimonio edilizio**, con aliquota pari al **50%** per le spese sostenute sull'**abitazione principale** e al **36%** per quelle relative agli **altri immobili**.

Le **medesime aliquote** si applicano, **per il 2026**, anche agli interventi agevolati con **ecobonus** e **sismabonus**, secondo le rispettive regole di accesso.

In sintesi, vengono prorogate:

- ◆ l'**aliquota generale di detrazione al 36%**;
- ◆ l'**aliquota agevolata del 50%** per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**.

È inoltre **confermato per il 2026 il bonus mobili**, con **limite massimo di spesa pari a 5.000 euro** e riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione edilizia, per l'**acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** finalizzati all'**arredo dell'immobile** oggetto di ristrutturazione.



La detrazione, da ripartirsi in **10 quote annuali di pari importo**, è calcolata su un **ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro**.

Interventi rigenerazione urbana

Comma 23

La Legge di bilancio 2026 interviene sulla disciplina⁵ degli **interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana**.

In base alla normativa previgente, tali interventi **non potevano riguardare edifici abusivi, né immobili situati nei centri storici o in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, salvo il caso in cui fosse già stato rilasciato un titolo abilitativo edilizio in sanatoria**.

Con la modifica introdotta dalla manovra, viene **ampliata la platea degli edifici ammessi** agli interventi di rigenerazione urbana. In particolare:

- ◆ non sono più ammessi solo gli edifici per i quali il titolo edilizio in sanatoria **sia stato formalmente rilasciato**;
- ◆ **rientrano ora** anche gli edifici per i quali il titolo in sanatoria **sia stato comunque conseguito**, anche se non espressamente "rilasciato" secondo la formulazione precedente.

La norma chiarisce inoltre che il **conseguimento del titolo edilizio in sanatoria** può essere avvenuto anche nell'ambito delle principali leggi di condono edilizio, e in particolare:

- ◆ della legge n. 47/1985;
- ◆ della legge n. 724/1994;
- ◆ del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

Imposta sostitutiva neo-residenti

Commi 25 e 26

Introdotte **importanti modifiche al regime agevolato per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia**⁶ (c.d. regime dei "neo-residenti").

In particolare, **per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 1° gennaio 2026**, viene **incrementato l'importo dell'imposta sostitutiva** dovuta sui **redditi prodotti all'estero**, sia per il soggetto principale sia per i familiari che estendono l'opzione, secondo le seguenti misure:

PRECEDENTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	NUOVA IMPOSTA SOSTITUTIVA
soggetto trasferito € 200.000	soggetto trasferito € 300.000
familiari € 25.000	familiari € 50.000

Regime forfettario

Comma 27

Si **estende anche per l'anno fiscale 2026** la possibilità di **accedere al regime forfettario anche per i contribuenti che hanno percepito**, nell'anno precedente, **redditi di lavoro dipendente e assimilati fino a 35.000 euro**⁷.

⁵ l'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 70/2011

⁶ disciplinato dall'articolo 24-bis del TUIR

⁷ A regime la causa di esclusione vige per redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro.

Tassazione plusvalenze su crypto-attività

Comma 28

La Legge di bilancio 2026 interviene sulla tassazione delle crypto-attività, dopo che la Legge di bilancio 2025 aveva previsto, **a decorrere dal 1° gennaio 2026**, l'innalzamento al **33%** dell'imposta sostitutiva applicabile alle **plusvalenze e agli altri proventi** derivanti da rimborso/cessione, permuta o detenzione di crypto-attività.

Viene introdotta una **misura agevolativa specifica** per una categoria particolare di crypto-attività, ossia i **token di moneta elettronica denominati in euro** (in pratica, le cosiddette **stablecoin "euro-linked"**). Per queste operazioni, l'imposta sostitutiva **resta al 26%** e non si applica l'aliquota ordinaria del 33%.

In sintesi:

- ♦ **aliquota ordinaria crypto-attività (dal 2026)** del 33%
- ♦ **aliquota agevolata (token "euro")** del 26% per i redditi diversi e proventi derivanti da **detenzione, cessione o impiego** di token di moneta elettronica denominati in euro.

La norma chiarisce inoltre che, per **"token di moneta elettronica denominati in euro"**, si intendono i token:

- ♦ **il cui valore è stabilmente ancorato all'euro**, e
- ♦ i cui fondi di riserva sono **detenuti integralmente in attività denominate in euro** presso **soggetti autorizzati nell'Unione europea**.



Non costituisce realizzo di plusvalenza/minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del valore nominale.

Imposta sulle transazioni finanziarie

Commi 29-31

Per i **trasferimenti** e le **operazioni** effettuate **dal 01.01.2026** viene **aumentata** l'aliquota della c.d. **Tobin Tax**⁸:

- ♦ sia con riferimento al **trasferimento** della **proprietà** di **azioni** e altri **strumenti partecipativi**, dallo 0,2 allo **0,4%**;
- ♦ sia per le **negoziazioni** ad **alta frequenza** relative agli **strumenti finanziari**, nella stessa misura dello **0,04%**.



Si ricorda che l'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

⁸ Art. 1, commi 491 e ss. della Legge 228/2012.

Computo patrimonio mobiliare ai fini ISEE

Commi 32-34

Viene demandato a un **decreto ministeriale** la **determinazione di nuovi criteri di computo** per il **calcolo** dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del **nucleo familiare**, relativamente alle **componenti del patrimonio mobiliare** costituite da:

- ♦ **giacenze**, anche all'**estero**, in **valute** o in **criptovalute**, e
- ♦ **rimesse** in **denaro** all'**estero**, anche attraverso sistemi di **money transfer** o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

Cessione e assegnazione agevolata di beni ai soci

Commi 35-40

Riproposto il regime temporaneo delle “assegnazioni e cessioni agevolate” di beni ai soci, consentendo alle **società commerciali** che **assegnano o cedono beni non strumentali** (immobili o mobili registrati) **ai soci entro il 30.09.2026**, di versare un'**imposta sostitutiva pari all'8%** (10,5% se la società non è operativa) sulla **differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto** dei medesimi beni.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

L'**imposta sostitutiva** deve essere **versata**, con modello F24, **in due rate**:

- ♦ la **prima** (pari al **60% dell'imposta dovuta**) **entro il 30.09.2026**;
- ♦ la **seconda** (pari al **restante 40%**) **entro il 30.11.2026**.

IMPOSTE INDIRETTE SU TRASFERIMENTI AI SOCI

Per assegnazioni e cessioni agevolate:

- ♦ le **aliquote dell'imposta di registro** eventualmente applicabili **siano ridotte** alla metà (**dal 3 % all'1,5%**);
- ♦ le **imposte ipotecarie e catastali** si applichino in **misura fissa** pari a 200 euro.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

Comma 41

Viene riproposta per le **imprese individuali** la **facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali** non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i **beni posseduti al 30.09.2025**, a condizione che l'**esclusione** sia posta in essere **tra il 01.01.2026 e il 31.05.2026**.

Nello specifico, gli **imprenditori individuali**, previo **pagamento di una imposta sostitutiva** dell'IRPEF e dell'IRAP pari **all'8%** della differenza tra:

- ♦ il valore normale dei beni, e
- ♦ il relativo valore fiscalmente riconosciuto,

possono **estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario**⁹.

Come visto, devono subordinatamente sussistere le seguenti condizioni:

- ♦ i **beni siano posseduti al 30.09.2025**;
- ♦ le **esclusioni devono essere effettuate dal 01.01.2026 al 31.05.2026**.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato:

- ♦ **entro il 30.11.2026** per il **60%**, e
- ♦ **entro il 30.06.2027** per la parte rimanente.

Si segnala infine che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 01.01.2026.

Rateizzazione delle plusvalenze

Commi 42-43

La Legge di bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla disciplina delle **plusvalenze**, riscrivendo integralmente il comma 4 dell'articolo 86 del TUIR e ridefinendo le regole per la loro **tassazione e l'eventuale rateizzazione**.

In via generale, per i **beni strumentali**, le plusvalenze realizzate **concorrono alla formazione del reddito per l'intero importo nell'esercizio in cui sono realizzate**, senza possibilità di rinvio automatico agli anni successivi.

Una disciplina più flessibile è invece prevista in caso di **cessione di azienda o di ramo d'azienda**. In tali ipotesi:

- ♦ la plusvalenza è, di norma, tassata per intero nell'anno di realizzo;
- ♦ tuttavia, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato **posseduto per almeno tre anni**, il contribuente può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:
 - ✓ per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, oppure
 - ✓ in quote costanti, **nell'esercizio di realizzo e nei successivi**, ma non oltre il quarto (**quindi in 5 periodi d'imposta**).

Un trattamento sostanzialmente analogo è previsto anche per le **società sportive professionistiche**, con riferimento alla **cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta**. In questo caso:

- ♦ la plusvalenza concorre al reddito nell'esercizio in cui è realizzata;
- ♦ se i diritti sono stati posseduti **per almeno due anni**, è possibile optare per la **rateizzazione in quote costanti**, sempre entro il limite massimo di quattro esercizi;
- ♦ la rateizzazione è però ammessa **solo per la parte di plusvalenza riferibile al corrispettivo incassato in denaro**;
- ♦ l'eventuale quota non monetaria **deve essere tassata integralmente nell'anno di realizzo**.



Le nuove regole decorrono dall'anno fiscale 2026, e le scelte dovranno risultare da **apposita opzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi**, in assenza, la plusvalenza concorrerà a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

⁹ di cui all'art. 43 del Tuir.

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta

Commi 44-45

Si dispone la **riapertura dei termini** per l'**affrancamento straordinario**, anche parziale, delle **riserve**, dei **fondi**, dei **saldi attivi di rivalutazione**, in sospensione di imposta:

- ♦ **esistenti nel bilancio chiuso al 31.12.2024**, e
- ♦ **che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025**,

attraverso il versamento di un'**imposta sostitutiva** nella misura del **10%**, da liquidare in sede di **dichiarazione dei redditi**.

L'imposta sostitutiva sarà **versata in 4 rate costanti annuali** come segue:

RATA	TERMINE VERSAMENTO
prima	versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta (30.06.2026, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare)
successive tre	termine previsto per le dichiarazioni dei redditi dei successivi tre anni

Dividendi infra-UE IRAP e istanze di rimborso

Commi 46-50

Introdotta una modifica rilevante in tema **IRAP** per alcuni operatori del settore finanziario. **Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025** (quindi **dal 2025 per i "soggetti solari"**), i **dividendi percepiti da società UE/SEE (UE o SE)** possono beneficiare di una forte riduzione della base imponibile IRAP.

In pratica, i **dividendi "infra-UE/SE"** percepiti da:

- ♦ **banche**,
- ♦ **intermediari finanziari**,
- ♦ **imprese di assicurazione**,

non concorrono alla base imponibile IRAP per il 95% del loro ammontare (quindi rileva solo il 5%), a condizione che provengano da Stati con cui l'Italia ha accordi che assicurano un **effettivo scambio di informazioni**.

Condizioni principali per applicare l'esclusione del 95%:

a)	sia detenuta una partecipazione diretta almeno pari al 20% nella società che distribuisce gli utili;
b)	la società estera ha una forma giuridica "qualificata" (quelle indicate dalla direttiva "madre-figlia");
c)	la società che distribuisce è fiscalmente residente in un Paese UE , senza essere considerata residente extra-UE in base a una convenzione contro le doppie imposizioni;
d)	la società che distribuisce è assoggettata a un'imposta tra quelle previste dalla direttiva, senza regimi di esonero/opzione "generali" (salvo limitazioni territoriali o temporali);

e)	la partecipazione sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno;
f)	i dividendi provengono da strumenti per cui, nello Stato estero dell'emittente, la remunerazione non è deducibile dal reddito.



Per gli anni passati, è prevista la possibilità di presentare istanza di rimborso IRAP relativa alla quota eccedente il 5% dei dividendi che aveva concorso alla base imponibile, a condizione che al 1° gennaio 2026 sia ancora in corso il **termine decadenziale di 48 mesi**.

Il credito eventualmente maturato può essere **utilizzato in compensazione** e le modalità operative saranno definite da un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**.

Novità disciplina dividendi

Commi 51-55

La Legge di bilancio 2026 introduce **novità nel trattamento fiscale dei dividendi** (e delle plusvalenze su partecipazioni) **deliberati dal 1° gennaio 2026**, quando i percettori sono **imprenditori, società o enti residenti**.

In particolare, viene **ristretto l'accesso al regime di esclusione (PEX)**: l'agevolazione si applica **solo** ai dividendi (e alle plusvalenze) derivanti da partecipazioni che rispettano **almeno uno** dei seguenti requisiti dimensionali:

- ♦ **partecipazione non inferiore al 5%**, detenuta anche **indirettamente tramite società controllate**, oppure
- ♦ **valore della partecipazione non inferiore a 500.000 euro**.

Gli **stessi requisiti** sono richiesti anche per applicare la **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dell'1,20%** sui dividendi corrisposti a **società o enti non residenti** soggetti a imposta negli Stati UE o SEE.

Deducibilità svalutazione crediti intermediari finanziari

Commi 56-58

Per gli **intermediari finanziari** la Legge di bilancio 2026 introduce una **disciplina transitoria** che incide sulla **deducibilità delle perdite attese su crediti verso la clientela** contabilizzate secondo l'IFRS 9 (modello ECL).

In particolare, per il **periodo d'imposta 2026** (soggetti solari) e per i **tre successivi (2027-2028-2029)**, in deroga alla deducibilità integrale:

- ♦ le perdite attese iscritte a conto economico sono **deducibili ai fini IRES e IRAP in 5 quote costanti**, a partire dall'esercizio di rilevazione.

Sul fronte delle **imposte anticipate (DTA)** generate dal differimento della deduzione, è previsto che:

- ♦ **non possano essere trasformate in credito d'imposta**;
- ♦ e **non rilevino** ai fini della base di calcolo del **canone DTA** dovuto annualmente per accedere al regime di trasformazione.

Imposta sui premi assicurativi

Commi 61-64

A decorrere dal **01.01.2026** le **assicurazioni** relative al **rischio infortunio conducente o all'assistenza stradale**, anche se stipulate in modo separato e distinto dal contratto della RC auto, sono soggette all'**aliquota** del **12,5%** dell'imposta sui premi assicurativi.

Valutazione titoli attivo circolante in bilancio

Commi 65-66

Viene introdotta una **misura temporanea** rivolta ai soggetti che **non applicano i principi contabili internazionali** (c.d. **OIC adopter**).

In particolare, **per gli esercizi 2025 e 2026**, è consentito:

- ♦ **valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio** mantenendo il **valore di iscrizione in bilancio** risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato;
- ♦ **in alternativa al valore di mercato**, che normalmente riflette l'andamento delle quotazioni.



Chi si avvale di tale facoltà **dovrà destinare una riserva indisponibile di utili** di ammontare pari alla **differenza** tra i **valori di iscrizione** registrati e i **valori di mercato** rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al **netto** del relativo **onere fiscale**.

In caso di **utili di esercizio insufficienti**, la riserva può essere integrata da **riserve di utili** (o altre riserve patrimoniali) disponibili o, in mancanza, da **utili di esercizi successivi**.

Banche nuove regole su “extraprofitti” e riserva alternativa

Commi 68-73

Si modifica la disciplina del **contributo straordinario sui margini di interesse (extraprofitti)** delle banche, intervenendo soprattutto sulla **riserva** che poteva essere accantonata in alternativa al versamento dell'imposta.

In particolare, **dall'esercizio che inizia dopo il 1° gennaio 2028** (quindi **dal 2029 per i soggetti solari**), in caso di distribuzione di **utili** (anche acconti dividendi) oppure di **riserve**, **si presume** che venga distribuita **prima di tutto** la riserva “extraprofitti”, **anche se l'assemblea non lo delibera espressamente**. In questo caso:

- ♦ la riserva è tassata con **aliquota del 40%**;
- ♦ si applicano anche **interessi**, calcolati dalla scadenza originaria prevista per il versamento dell'imposta straordinaria.

La presunzione **non opera** (nei limiti previsti) per le **banche di credito cooperativo**, se la riserva deriva da utili destinati a **riserve obbligatorie**.

È inoltre previsto, in alternativa all'affrancamento, un **contributo straordinario “agevolato” sulla riserva** calcolata:

- ♦ al termine dell'esercizio in corso al **31.12.2025**,
- ♦ e al termine dell'esercizio successivo,

con aliquote ridotte rispettivamente a **27,5%** e **33%**, **senza applicazione di interessi**.

Incremento aliquota IRAP enti creditizi e imprese assicurazione

Commi 74-75

Vengono **incrementate di 2 punti percentuali le aliquote IRAP** per:

- ♦ **banche e società finanziarie**, e per
 - ♦ **le imprese di assicurazione**,
- per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028.**

Si precisa che sono **esclusi dall'incremento di aliquota** i seguenti soggetti:

società di intermediazione mobiliare, intermediari diversi da quelli indicati di cui sopra ¹⁰ - ossia le e Sim e le imprese di Paesi terzi diverse dalle banche - imprese di investimento UE
società di gestione dei fondi comuni di investimento
società di investimento a capitale variabile
società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati

Intermediari finanziari differimento di deduzioni e limiti temporanei a perdite fiscali/ACE

Commi 76-81

Per gli **intermediari finanziari**, si introducono alcune regole particolari nella determinazione della **base imponibile IRES e IRAP**, con effetti principalmente tra il **2026 e il 2028** (soggetti solari).

In sintesi:

- ♦ **Differimento di deduzioni:** una quota di alcuni **componenti negativi** deducibili viene **rinvia**ta e ripartita in **quote costanti** tra il periodo d'imposta in corso al **31.12.2027** e quello successivo (**2027 e 2028 per i soggetti solari**).
- ♦ **Uso limitato di perdite fiscali pregresse e ACE:** solo per i periodi d'imposta in corso al **31.12.2026 e 31.12.2027** è prevista una **limitazione temporanea** alla compensazione di:
 - ✓ **perdite fiscali pregresse e**
 - ✓ **eccedenze ACE residue.** Le percentuali sono:
 - ✓ **35%** (per il 2026),

¹⁰ In particolare, se iscritti all'albo di cui all'art. 20 del TUF.

✓ **42%** (per il 2027).

Le stesse limitazioni valgono anche in caso di **consolidato fiscale**.



Rottamazione quinquies

Commi 82-101

Si ripropone la **definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione** ("rottamazione delle cartelle esattoriali", oggi nella versione **quinquies**) per i ruoli affidati **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**.

L'adesione consente di **azzerare** le principali componenti accessorie del debito, pagando solo:

- ♦ il **capitale** (imposta/contributo),
- ♦ le **spese** di notifica e delle eventuali procedure esecutive.

Il pagamento parte dal **31 luglio 2026** e può avvenire:

- ♦ in **un'unica soluzione**, oppure
- ♦ a **rate**, con **interesse del 3%**.

Un aspetto operativo importante: con il versamento della **prima rata** (o dell'unica soluzione) si determina l'**estinzione delle procedure esecutive già avviate**.



La novità di questa nuova versione è che l'accesso riguarda **solo carichi derivanti da controlli automatizzati e formali** (imposte e contributi), mentre **restano fuori** i ruoli legati ad **atti di accertamento**.

Le modalità restano simili alle precedenti rottamazioni: si presenta una **domanda all'agente della riscossione**, che poi comunica l'importo dovuto e, in caso di rateizzazione, il relativo calendario scadenze.

Rottamazione quinquies per gli enti locali

Commi 102-110

Viene data la possibilità alle **Regioni** e agli **altri enti locali** di introdurre forme di **definizione agevolata** di **carichi** di propria spettanza **affidati alla riscossione** – peraltro anche per i casi in cui siano già incorso **procedure di accertamento** o **controversie** attribuite alla **giurisdizione tributaria** in cui è parte il medesimo ente, nonché per le **entrate di tipo patrimoniale**.

Misure contrasto inadempimenti imposte dirette e IVA

Comma 111

Le disposizioni in esame rafforzano i controlli contro l'omesso adempimento IVA, introducendo una procedura che **consente all'Agenzia delle Entrate** (anche con strumenti automatizzati) di **liquidare l'IVA dovuta anche in caso di dichiarazione annuale omessa**, senza pregiudicare i successivi accertamenti.

La liquidazione potrà essere effettuata **entro il 31 dicembre del 7° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata e si baserà sui seguenti dati:

- ♦ **fatture elettroniche emesse e ricevute**,
- ♦ **corrispettivi telematici trasmessi**, e

- ◆ **elementi** desumibili dalle **comunicazioni** dei **dati** delle **liquidazioni periodiche**.

L'eventuale **dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi** necessari per la **liquidazione** dell'imposta è **equiparata** a una **dichiarazione omessa**.

L'esito viene comunicato al contribuente, che ha **60 giorni** per:

- ◆ segnalare elementi non considerati/errati e fornire chiarimenti, oppure
- ◆ pagare quanto dovuto con **imposta, interessi e sanzioni**.

Se il contribuente non risponde (o le risposte non cambiano l'esito), le somme sono **iscritte a ruolo a titolo definitivo**. Se invece cambiano i calcoli, arriva una nuova comunicazione con **nuovi 60 giorni**.



È esclusa la **compensazione "orizzontale"**: non si possono usare crediti di altre imposte per pagare quanto richiesto.

Le modalità operative e i dati utilizzabili saranno definiti da un **provvedimento attuativo** dell'Agenzia delle Entrate.

Ritenuta generalizzata sui pagamenti tra imprese

Commi 112-115

La Legge di bilancio 2026 modifica l'art. 25 del D.P.R. 600/1973 introducendo, **per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028**, una **ritenuta d'acconto sulle imposte sui redditi** applicabile ai **corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni** effettuate nell'esercizio d'impresa.

Le aliquote previste sono:

- ◆ **0,5%** per i pagamenti effettuati nel **2028**;
- ◆ **1%** a decorrere dal **2029**.

La ritenuta **non si applica** ai soggetti che, al momento del pagamento:

- ◆ hanno aderito al **concordato preventivo biennale**;
- ◆ rientrano nel regime di **adempimento collaborativo**.

È inoltre esclusa l'applicazione della ritenuta quando il pagamento avviene tramite **bonifici soggetti a ritenuta automatica** già operata da banche o Poste (ad esempio per spese detraibili o deducibili).

Misure contrasto indebite compensazioni

Comma 116

Si **abbassa la soglia** oltre la quale scatta il **divieto di compensazione dei crediti tramite modello F24** in presenza di debiti fiscali iscritti a ruolo.

In particolare, il divieto di compensazione si applica ai contribuenti che:

- ◆ hanno **ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati alla riscossione** per **imposte erariali e relativi accessori**;
- ◆ per un **importo complessivo superiore a 50.000 euro** (la soglia precedente era pari a 100.000 euro).

In tali casi, **non è possibile utilizzare in compensazione i crediti** mediante F24, **ad eccezione dei crediti**:

- ◆ relativi a **contributi previdenziali**;
- ◆ e ai **premi INAIL**, che restano compensabili.

Estensione patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione

Commi 117-118

Si rafforzano gli strumenti a disposizione dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R)** per contrastare la c.d. **“evasione da riscossione”**, ampliando l'uso dei dati delle **fatture elettroniche**. In particolare, viene previsto che l'Agente della riscossione possa utilizzare, **per finalità mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi**, i dati relativi alla **somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente**:

- ◆ dai **debitori iscritti a ruolo**, inclusi quelli con **accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati alla riscossione;
- ◆ nonché dai **coobbligati** nei confronti dello stesso committente o cessionario.

Con la nuova norma è consentito anche a **AdE-R** un **indirizzamento più efficace delle azioni esecutive** (ad esempio pignoramenti presso terzi).

Le **modalità operative** saranno definite con un **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.

Accise tabacco

Commi 119-124

La Legge di bilancio 2026 dispone un **aumento progressivo delle accise su sigarette, sigari e tabacco trinciato** nel triennio **2026–2028**, introducendo al contempo una **semplificazione del calcolo dell'onere fiscale minimo** per le sigarette, mediante importi specifici predeterminati. Secondo la relazione tecnica, **gli effetti sui prezzi delle sigarette** potrebbero tradursi in un **aumento medio di circa**:

- ◆ **15 centesimi a pacchetto nel 2026**,
- ◆ **25 centesimi nel 2027**,
- ◆ **40 centesimi a decorrere dal 2028**.

Viene inoltre modificata la disciplina dell'**imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione** (sigarette elettroniche), con incremento graduale delle aliquote:

- ◆ **con nicotina**: 18% (2026), 20% (2027), **22% dal 2028 e a regime**;
- ◆ **senza nicotina**: 13% (2026), 15% (2027), **17% dal 2028**.

Dal 2026 sono infine introdotti **nuovi termini di pagamento** dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei:

- ◆ **entro il 16 del mese successivo** (regola ordinaria);
- ◆ **entro il 20 agosto** per le immissioni in consumo di luglio;
- ◆ **entro il 27 dicembre** per le immissioni effettuate dal 1° al 15 dicembre.

Differimento plastic e sugar tax

Comma 125

È stata **ulteriormente posticipata al 01.01.2027** la **decorrenza dell'efficacia** di due seguenti prelievi di cui alla “Legge di Bilancio 2020”¹¹:

la c.d. plastic tax ¹²
la c.d. sugar tax ¹³

Spedizioni extra-UE di modico valore nuovo contributo doganale da 2 euro

Commi 126-128

La Legge di bilancio 2026 introduce un **contributo per le spese amministrative doganali** relativo alle **spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE**. In particolare, il contributo:

- ◆ si applica alle **spedizioni con valore dichiarato non superiore a 150 euro**;
- ◆ riguarda **merci provenienti da Paesi terzi**;
- ◆ è pari a **2 euro per spedizione**;
- ◆ viene **riscosso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** al momento dell'**importazione definitiva**.

La misura è coerente con il **Codice doganale dell'Unione europea** e mira a coprire i costi amministrativi connessi alla gestione di questo tipo di importazioni.

Limite deduzione svalutazioni obbligazioni

Comma 130

Nuove regole sui **limiti di deducibilità delle svalutazioni (e minusvalenze) su titoli obbligazionari**, agganciandole in modo più oggettivo all'andamento dei prezzi e del **MOT** (Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato).

In sintesi:

- ◆ **Soggetti OIC – obbligazioni non immobilizzate (circolante)**: la svalutazione è deducibile entro:
 - ✓ la **media dei prezzi dell'ultimo semestre** per i titoli quotati su mercati regolamentati; oppure
 - ✓ il **decremento desumibile dall'andamento del MOT** dell'ultimo semestre per i titoli non quotati.

¹¹ Legge 160/2019.

¹² Con l'art. 1, commi 634-658 della “Legge di Bilancio 2020” è stata istituita e disciplinata l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. La decorrenza dell'imposta di consumo sui MACSI era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione di un provvedimento interdirettoriale, anche se tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo – da ultimo portato al 01.01.2024 dall'art. 1, comma 64, lettera a) della Legge 197/2022.

¹³ I commi 661-676 dell'art. 1 della “Legge di Bilancio 2020” hanno previsto l'istituzione e l'applicazione di un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. La decorrenza dell'imposta sul consumo di bevande edulcorate era parimenti fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze (si veda il D.M. 12.05.2021), nonostante tale termine sia stato più volte modificato e differito nel tempo – da ultimo portato al 01.01.2024 dall'art. 1, comma 64, lettera a) della Legge 197/2022.

- ◆ **Soggetti OIC – obbligazioni immobilizzate:** anche per le immobilizzazioni si applica un criterio analogo, con deducibilità limitata all'**andamento del MOT negli ultimi 6 mesi**.
- ◆ **Soggetti IAS/IFRS:** la regola si estende alle obbligazioni **non detenute per negoziazione**; le minusvalenze rilevano fiscalmente **solo se imputate a conto economico**.

Razionalizzazione regole determinazione reddito d'impresa

Comma 131

In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla “legge delega fiscale”¹⁴, per il **periodo d'imposta** successivo a quello in corso al 31.12.2025 (**2026** per i “**soggetti solari**”) viene disposto che per le operazioni di rivendita di azioni proprie, in deroga all'art. 83 del Tuir, si comprende tra i ricavi la **differenza tra:**

- ◆ il **corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote**, effettuate – anche a norma degli artt. 2357, comma 4, 2357-bis, comma 2 e 2359-ter del Codice civile e a norma dell'art. 121 del D.lgs. 58/1998 – nel **medesimo periodo d'imposta**, e
- ◆ il relativo **costo di acquisto**.



A tal fine si considerano **cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente (criterio c.d. “FIFO”)**

Limiti deducibilità interessi passivi

commi 133-136

Gli **interessi passivi**¹⁵ sostenuti dagli **intermediari finanziari**, ad eccezione di quelli sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare¹⁶, sono **deducibili** nei seguenti **limiti**:

PERCENTUALE	ANNO
96%	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026 per i “ soggetti solari ”)
97%	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2026 (2027 per i “ soggetti solari ”)
98%	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2027 (2028 per i “ soggetti solari ”)
99%	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2028 (2029 per i “ soggetti solari ”)

Ai **soggetti partecipanti al consolidato nazionale** continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni sull'**integrale deducibilità** fino a **concorrenza** dell'ammontare complessivo degli **interessi passivi** maturati in capo ai soggetti partecipanti al gruppo a favore di soggetti estranei al consolidato¹⁷

¹⁴ Artt. 6 e 9 della Legge 111/2023.

¹⁵ Di cui all'art. 96 del Tuir.

¹⁶ Art. 96, comma 13, primo periodo.

¹⁷ Art. 96, comma 13, secondo periodo del Tuir.

Per gli **intermediari finanziari**¹⁸ gli interessi passivi concorrono alla **formazione del valore della produzione netta** ai fini **IRAP** nella **stessa misura** vista in precedenza.

Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni di pagamento

Commi 138-139

Con una modifica dell'art. 13, comma 2, lettera d) del D.P.R. 633/1972 viene sostituito, ai fini del calcolo della base imponibile dell'IVA nell'ambito di **operazioni effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni**, il “valore normale” con il “**valore dei beni e dei servizi**” che formano oggetto di ogni cessione e prestazione, “*determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni*”.

Il nuovo criterio di determinazione della base imponibile si potrà applicare solamente “*alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge*”, facendo però espressamente salvi i comportamenti pregressi.

Estensione obbligo pagamento ritenuta provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale

Commi 140-142

Abolita, a partire dalle **provvigioni corrisposte dal 01.03.2026**, la vigente **esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni** inerenti a rapporti di:

- ◆ **commissione;**
 - ◆ **agenzia;**
 - ◆ **mediazione;**
 - ◆ **rappresentanza di commercio;**
 - ◆ **procacciamento di affari;**
- per i seguenti soggetti¹⁹:

- ◆ **agenzie di viaggio e turismo**
- ◆ **agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei**
- ◆ **agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente**

¹⁸ Di cui all'art. 6 del D.lgs. 446/1997.

¹⁹ Apportando peraltro modifiche di contenuto identico all'art. 39, comma 5 del già citato D.Lgs 33/2025, che sostituirà (tra le altre) le disposizioni del citato art. 25-bis, comma 1.

Rivalutazione terreni e partecipazioni dal 2026

Comma 144

Dopo circa un anno dalla sua “stabilizzazione” operata con la “Legge di Bilancio 2025”²⁰, la **rivalutazione delle partecipazioni societarie e dei terreni** torna nuovamente al centro del dibattito, con una **nuova modifica** che **innalza l'imposta sostitutiva** dovuta per l'affrancamento dal 18% al 21%.

Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito

Commi 145-146

Per i **contratti stipulati dal 20.11.2026** si introduce un' **esenzione dall'imposta di bollo** su particolari **categorie di contratti di credito**.

In particolare, si prevede l'esenzione dall'imposta di bollo su:

1)	i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro
2)	i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri
3)	i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall'utilizzo delle somme

Misure in materia di lavoro, previdenza sociale, famiglia e pari opportunità

Esonero contributivo biennale per assunzioni 2026

Commi 153-155

Si prevede il riconoscimento di un **esonero parziale** dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento ad assunzioni o trasformazioni da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2026, Viene demandata ad un decreto ministeriale la definizione esatta delle modalità attuative.

Prestazioni occasionali in agricoltura

²⁰ Art. 1, comma 30 della Legge 207/2024, che dopo anni di proroghe ripetute aveva finalmente messo a regime l'istituto con l'obiettivo di garantire uno strumento permanente e prevedibile per i contribuenti.

Comma 156

Il comma 156 (inserito in sede referente) rende **strutturale dal 2026 la disciplina oggi prevista in via transitoria per il lavoro occasionale in agricoltura**.

La Legge di bilancio 2023²¹ aveva stabilito, come regola generale, il divieto per le imprese agricole di ricorrere al contratto di prestazione occasionale e aveva introdotto una disciplina speciale temporanea (2023-2024) poi estesa al 2025 dalla L. 182/2025 (art. 23).

PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA	
Novità 2026	La disciplina transitoria diventa strutturale
Attività ammesse	Stagionali
Limite giornate	45 giornate annue per lavoratore
Durata contratto	Fino a 12 mesi
Superamento 45 giornate	Trasformazione in TD ordinario (D.L. 19/2024)
Soggetti ammessi	Disoccupati/percettori, pensionati, under 25 studenti, detenuti/semiliberi (con requisiti)
Sanzione uso soggetti non ammessi	500–2.500 € per lavoratore (salvo autocertificazione)
Omessa comunicazione CPI	Maxi-sanzione lavoro nero se presupposti; altrimenti 100–500 € per lavoratore
Compenso	Esente IRPEF, nel rispetto dei CCNL/territoriali
LUL e pagamenti	LUL anche in unica soluzione; pagamenti anche anticipati
Vincolo CCNL	Esclusi i datori che non rispettano CCNL/provinciali

Modifica contratti di rete in agricoltura

Comma 157

Il comma 157 dell'art. 1 interviene sulla disciplina dei contratti di rete in agricoltura²² introducendo una precisazione: **si consente ai partecipanti di cedere la propria quota di produzione alle altre parti del contratto**.

CONTRATTI DI RETE IN AGRICOLTURA: LA DISCIPLINA VIGENTE	
♦	l'art. 1-bis, comma 3, del D.L. 91/2014 prevede che le imprese agricole rientranti nella definizione di PMI agricole possano costituire una rete finalizzata alla produzione agricola comune, fondata sulla condivisione di risorse e fattori produttivi.
♦	Attraverso il contratto di rete ²³ l'attività svolta in comune genera una produzione che viene ripartita tra i contraenti secondo il programma comune di rete, con attribuzione a ciascuno di una quota di prodotto prevista nel contratto.
♦	Il contratto, per essere efficace, richiede la forma scritta (atto pubblico, scrittura privata autenticata o firma digitale) e la registrazione al Registro delle imprese

²¹ (L. 197/2022, art. 1 commi 342-354)

²² Modificando l'art. 1-bis, comma 3, del D.L. 91/2014 (conv. in L. 116/2014),

²³ Disciplinato dall'art. 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, conv. in L. 33/2009,

Modifiche alla disciplina sull'assegno di inclusione

Commi 158-161

Si modifica la disciplina dell'Assegno di inclusione²⁴ con la soppressione della sospensione di un mese dell'erogazione:

- ♦ **sia in caso di primo rinnovo** per periodi ulteriori dodici mesi (dopo i primi diciotto mesi),
- ♦ **sia al termine di ogni periodo di rinnovo** di dodici mesi.

Un emendamento della Commissione Bilancio ha previsto inoltre la **riduzione al 50 % dell'importo dell'assegno nel primo mese** dopo i rinnovi.

Proroga APE sociale

Commi 162-163

Si prevede una nuova proroga dell'anticipo pensionistico per soggetti svantaggiati cd. APE SOCIALE fino al 31 dicembre 2026 in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti.

Il comma 163 ribadisce che l'indennità economica non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

Proroga ammortizzatori sociali del Fondo sociale per occupazione e formazione

Commi 164-175

La disposizione proroga alcune **misure di sostegno al reddito** già vigenti, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

In particolare, tali interventi concernono:

- ♦ **l'indennità per i lavoratori della pesca e dei call-center,**
- ♦ **l'integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva,**
- ♦ **il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa,** o che cessano l'attività, o coinvolte da processi di riorganizzazione o di crisi aziendale, o che stipulano contratti di solidarietà, nonché per le imprese di interesse strategico-nazionale.

Si prevede infine la proroga di talune convenzioni per l'impiego di lavoratori socialmente utili.

Erogazione anticipata indennità NASPI

²⁴ Comma 2 articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85),

Comma 176

Questo comma, inserito in sede referente, modifica le modalità di erogazione anticipata della NASpl (l'indennità di disoccupazione involontaria per i lavoratori dipendenti) che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all'autoimprenditorialità, invece che mensilmente. La disposizione prevede che l'erogazione della prestazione anticipata **non avvenga più in un'unica soluzione**, come attualmente previsto, ma **in due rate**:

- ◆ la prima rata in misura pari al 70 per cento dell'intero importo;
- ◆ la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere:
 - ✓ al termine della durata della prestazione qualora questo intervenga prima dei sei mesi dall'inizio dell'attività, o
 - ✓ non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda se il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente.



L'erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASPI mensile.

Incremento a regime pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate

Comma 179

Nell'ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, diventa **stabile la norma vigente²⁵** in materia di:

- ◆ **aumento** dell'importo mensile della maggiorazione sociale, **pari a 20 euro** e
- ◆ **aumento** dell'importo massimo annuo di reddito che consente l'accesso alla prestazione, in aumento **di 260 euro**.

Adeguamento requisiti pensionistici alla speranza di vita

Commi 185-193

I commi da 185 a 193 intervengono in materia di adeguamento alle variazioni della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

In particolare, la disposizione prevede:

- ◆ la **rideterminazione, per il solo anno 2027**, dell'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico²⁶ in **un mese, invece dei tre previsti**, e la conferma a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'incremento stabilito dal predetto decreto direttoriale;
- ◆ l'**esonero dall'applicazione di tale incremento dei requisiti di accesso al pensionamento dal 2027 per i lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose**.

²⁵ Articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

²⁶ Previsto in 3 mesi complessivi dal decreto direttoriale MEF- MLPS attuativo del DL 78/2010.

Proroga incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa

Comma 194

Viene esteso **anche al 2026 l'ambito di applicabilità dell'incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa** da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che conseguono i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato²⁷.

Quindi anche **tali soggetti possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi IVS a proprio carico** e dalla prima scadenza utile per il pensionamento, la somma corrispondente è corrisposta interamente al lavoratore con esclusione dall'imponibile fiscale.

Cumulabilità fondi pensione per pensioni contributive

Comma 195

Con questo comma si **introducono modifiche che incidono sull'accesso alla pensione per i soggetti nel sistema contributivo** (coloro che hanno il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996). In particolare:

- ♦ viene abrogata la possibilità, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita, di **computare anche il valore delle rendite di previdenza complementare** (unitamente all'ammontare mensile della pensione di base) ai fini del raggiungimento della soglia di assegno pensionistico, stabilita dalla normativa vigente a 3 volte l'importo della pensione minima INPS.
- ♦ abrogata anche la disposizione che prevedeva un innalzamento dei requisiti a partire dal 2025.



In sostanza per l'accesso a pensione contributiva restano in vigore le disposizioni precedenti il 2025 ²⁸.

Aggiornamento tariffe nei casi di omesso versamento di contributi previdenziali

Comma 196

Si prevede, con apposito decreto ministeriale da emanare entro il 1° aprile 2026, **l'aggiornamento delle tabelle contenenti le tariffe che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all'INPS** al fine di **costituire una rendita vitalizia**, in caso di contributi pensionistici non versati e prescritti.

Investimenti fondi previdenziali in settori infrastrutturali

²⁷ Articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

²⁸ Art 24 DL 201 2011 convertito con modificazioni

Commi 199-200

I commi 199 e 200 modificano la vigente disciplina in materia di limiti e criteri d'investimento dei fondi pensione²⁹, prevedendo la definizione di specifici limiti massimi d'investimento in strumenti di emittenti operanti prevalentemente in settori infrastrutturali.



²⁹ Di cui all'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Innalzamento deducibilità contributi ai fondi pensione

Comma 201

A decorrere dal 1° luglio 2026 è previsto l'**innalzamento della quota di contribuzione alla previdenza complementare deducibile** dall'imposta sui redditi che passerà, dagli attuali 5.164,57 euro, a **5.300 euro**.

Inoltre, si modifica la disciplina sulla possibilità di liquidazione in forma di capitale di una quota di prestazione complementare.

Si introducono, con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia con il relativo trattamento fiscale.

Accantonamento TFR e adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato

Commi 203-205

Vengono rivisti i criteri per individuare i **datori di lavoro privati obbligati a versare al Fondo INPS gli accantonamenti TFR** dei propri dipendenti: a decorrere dai periodi di retribuzione successivi al 31 dicembre 2025, l'obbligo di versamento ricomprende anche i datori di lavoro che raggiungano o superino la soglia dimensionale dei **50 dipendenti** negli anni successivi all'avvio dell'attività.

Il relativo computo deve essere effettuato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente a quello del periodo di retribuzione considerato.

Per il biennio 2026-2027, l'estensione dell'obbligo non opera qualora la media annuale dei dipendenti dell'anno precedente risulti inferiore a 60 unità.

Dal 1° gennaio 2032, scatterà la riduzione della soglia dimensionale da 49 a 39 dipendenti.

Il comma 204 invece modifica il d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ampliando l'ambito del conferimento tacito (silenzio-assenso) del TFR alla previdenza complementare, estendendone gli effetti anche alle ulteriori forme di contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore.

Contestualmente, rafforza i doveri informativi in capo ai datori di lavoro privati verso i lavoratori in materia di previdenza complementare

Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli

Commi 206-207

Con questo articolo si **posticipa dal 2026 al 2027 l'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli.**

Il comma 2 prevede il riconoscimento, per il 2026,

- ◆ alle **lavoratrici madri dipendenti o autonome con due figli** e sino al compimento del decimo anno di età del secondo
- ◆ aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui,
- ◆ di una somma di **60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo**.

Gli importi spettanti in relazione al periodo 1° gennaio - novembre, saranno corrisposte in un'unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026.

Si segnala che questi importi non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.

Infine, viene posticipata dall'anno 2026 all'anno 2027 l'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli.

Modifiche al calcolo dell'ISEE e alle scale di equivalenza e sulla compilazione della DSU

Commi 208-209

Il comma 208 reca due modifiche alla disciplina del calcolo dell'ISEE del nucleo familiare per favorire le famiglie con più di un figlio e per proprietari di immobile destinato ad abitazione principale.

Nello specifico si prevede:

1. **l'elevamento da 52.500 euro a 91.500 euro** – nonché a **120.000 euro** per i residenti **nei comuni capoluogo delle città metropolitane**³⁰, del limite del valore della abitazione escluso dal computo, con l'ulteriore incremento di tale limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.
2. La seconda modifica riguarda la scala di equivalenza, e prevede **ulteriori maggiorazioni relative alla presenza di figli** nel nucleo familiare:
 - ◆ 0,1 in caso di nucleo con due figli;
 - ◆ 0,25 in caso di tre figli;
 - ◆ 0,40 in caso di quattro figli e
 - ◆ 0,55 in caso di almeno cinque figli

Gli istituti per i quali si applicano le modifiche sono: l'Assegno d' inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro; l'assegno unico e universale per i figli a carico; il buono per asili nido, pubblici o per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età; l'assegno una tantum per ogni figlio nato o adottato.

Esonero contributivo per l'assunzione di madri lavoratrici

³⁰ Le città metropolitane sono: Roma Capitale; Torino; Milano; Venezia; Genova; Bologna; Firenze; Bari; Napoli; Reggio Calabria; Cagliari; Catania; Messina; Palermo; Sassari.

Commi 210-213

Si prevede il riconoscimento di un esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro del settore privato che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne con i seguenti requisiti

- ◆ **madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni,**
- ◆ **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**

L'esonero è riconosciuto nel **limite massimo di importo di 8.000 euro annui** e la **durata** è di:

- ◆ 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato
- ◆ 12 mesi dalla data di assunzione, se l'assunzione è a tempo determinato,
- ◆ 18 mesi, se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.



Sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.

CONDIZIONI

L'esonero:

- ◆ non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato
- ◆ non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
- ◆ è cumulabile invece con la deduzione IRES maggiorata.

Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per genitori

Commi 214-218

Il comma 214 definisce, con decorrenza **dal 1° gennaio 2026, un esonero contributivo temporaneo** per i datori di lavoro che utilizzano il criterio di priorità nelle trasformazioni del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale)

- ◆ per i dipendenti con almeno tre figli conviventi,
- ◆ che non abbiano ancora compiuto il decimo anno di età (senza limite di età in caso di figlio con disabilità).



Si richiede il mantenimento, da parte del datore di lavoro, del livello complessivo del monte orario di lavoro.

Un decreto ministeriale definirà le disposizioni attuative.

Congedi parentali lavoratori dipendenti

Commi 219-220

Si estende l'ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti.

In particolare:

- ♦ saranno applicabili anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, o di affidamento, fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al dodicesimo anno.
- ♦ per malattia dei figli di età superiore a tre anni si eleva da cinque a dieci giorni lavorativi all'anno il limite fruibile da ciascun genitore, e con riferimento anche ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni.



Resta fermo che tali congedi non sono retribuiti ma godono di copertura previdenziale figurativa.

Prolungamento del contratto di lavoro per sostituzione lavoratrici in congedo

Comma 221

Si prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, per la sostituzione di lavoratrici³¹ in congedo di maternità o parentale, per un ulteriore periodo, dopo il rientro della lavoratrice “sostituita”, sempre fino al primo anno di età del bambino.

Fondi per attività socioeducative - Comunità estive per bambini e anziani - Fondo Sport famiglia

Commi 222-226

Stanziati maggiori fondi per attività sociali ed educative a favore di minori e anziani. In particolare, si prevedono:

- ♦ **una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**, per il finanziamento di iniziative dei comuni volte al potenziamento dei **centri estivi** e di servizi socioeducativi territoriali,
- ♦ una spesa massima di 550.000 euro per il 2026 e di 700.000 euro per il 2027, per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.
- ♦ un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e **frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni** e con indicatore **ISEE inferiore a 20.000 euro**, presso associazioni sportive dilettantistiche.

³¹ L'ufficio studio ha evidenziato che il comma nel consentire la prosecuzione del contratto fa riferimento esclusivamente all'esigenza di affiancare la lavoratrice sostituita (al suo ritorno al lavoro) e non al lavoratore, e ha raccomandato l'opportunità di chiarirne l'ambito di applicazione, a fronte del fatto che la sostituzione, sulla base della normativa vigente, può riguardare sia le madri lavoratrici sia i padri lavoratori in congedo, come peraltro ricordato nella medesima relazione tecnica del provvedimento.

A questo fine il Dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio è chiamato a emanare le disposizioni attuative.

Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

Comma 227

Viene istituito presso il MEF il Fondo a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di:

- ◆ 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di
- ◆ 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Fondi pari opportunità e reddito di libertà vittime di violenza e attività formative nelle scuole

Commi 228-233

Disposto un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità³², per specifiche finalità in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e per il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio;

In particolare, commi da 229 a 232 aumentano gli stanziamenti per ulteriori interventi di sostegno alle donne vittime di violenza, tra cui il **Reddito di libertà** (9 milioni annui a partire dal 2027) e per **agevolazioni e servizi collegate all'ISEE**.

Contributi sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati

Commi 234-235

Il comma 234 prevede l'istituzione di un Fondo presso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a **misure di sostegno abitativo per:**

- ◆ genitori separati o divorziati,
- ◆ non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e
- ◆ con figli a carico;

Il contributo potrà essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno del figlio.

³² Istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 223/2006

È demandata ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione dei contributi.

Misure in materia di crescita e investimenti

Iper-ammortamento per i beni strumentali nuovi

Commi 427-436

Viene **riproposta** la **disciplina** della **maggiorazione** dell'**ammortamento** (c.d. "**iper-ammortamento**"), ai fini **IRES** ed **IRPEF**, per gli **investimenti**:

- ♦ in **beni strumentali nuovi** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "**Industria 4.0**";
- ♦ **effettuati** dalle **imprese dal 01.01.2026 al 30.09.2028**.

Gli **elenchi** dei **beni materiali e immateriali agevolabili** sono aggiornati ed inseriti, come allegati alla presente legge.

Nello specifico la **maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi** da considerare nella determinazione delle **quote di ammortamento** e dei **canoni di locazione finanziaria** deducibili, vale per gli investimenti in beni strumentali **destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché**, come precisato a seguito della modifica introdotta al Senato, **prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo**.

Tale **maggiorazione** da applicare al costo degli investimenti, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali (IRES e IRPEF), è la seguente:

MISURA	LIVELLO INVESTIMENTI
180%	fino a 2,5 milioni di euro
100%	oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
50%	oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro

Vi sono alcune **casistiche di esclusione** dall'agevolazione, per le **imprese** che si trovano nelle seguenti situazioni: liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, sottoposte ad altra procedura concorsuale o che siano destinatarie di sanzioni interdittive di cui al provvedimento sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche³³.

In ogni caso, poi, per le imprese ammesse al beneficio la **spettanza dell'agevolazione è subordinata**:

- ♦ al **rispetto** delle normative sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore,

³³ D.lgs. 231/2001.

- ♦ e al **corretto adempimento** degli obblighi di **versamento** dei **contributi previdenziali** e **assistenziali** a favore dei lavoratori.

Il **Ministro delle imprese e del made in Italy** ha il compito di stabilire le **modalità di attuazione dell'incentivo** con **decreto** da adottare, di concerto con il MEF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, definendo in particolare la **procedura di accesso al beneficio**, nonché il **contenuto**, le **modalità** e i **termini di trasmissione** delle **comunicazioni periodiche**, delle **certificazioni** e dell'eventuale **ulteriore documentazione** atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Comunicazioni pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo

Comma 437

Innalzato da 1.000 a 5.000 euro il limite dell'importo unitario pagato in contanti superato il quale:

- ♦ i **soggetti non obbligati alla fatturazione**, (tra cui commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande e altri) e
- ♦ le **agenzie di viaggio e di turismo**,

devono effettuare **una comunicazione all'Agenzia delle entrate relativamente alle singole operazioni** legate al turismo ed effettuate da parte di **soggetti stranieri**.

Credito d'imposta ZES unica e ZLS

Commi 438-452

Viene esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il **credito d'imposta** nella Zona Economica Speciale unica (**ZES unica**) – che comprenderà anche le Regioni **Marche** e **Umbria** – con riferimento ad **investimenti** realizzati dal **01.01.2026 al 31.12.2028**.

Un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate definirà i **profili attuativi** inerenti agli **obblighi di comunicazione**, nonché altri contenuti per l'operatività dell'agevolazione.

Si introduce poi un **contributo aggiuntivo** sotto forma di **credito d'imposta**, per gli **investimenti realizzati entro il 15.11.2025 nella ZES unica Mezzogiorno**, riconoscendo un'**integrazione pari al 14,6189% dell'importo già richiesto** con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025; ciò a condizione che l'**impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0** per almeno uno degli investimenti indicati.

Il contributo aggiuntivo deve essere richiesto con comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate ed è utilizzabile solo in **compensazione** nell'anno **2026**.



La somma tra **credito "principale"** e **integrativo non può superare l'importo originariamente richiesto** e sono previste **regole sulla rideterminazione e decadenza proporzionale** in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere

Per gli stessi anni **2026, 2027 e 2028** viene altresì **esteso** il **credito d'imposta** per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), per gli **investimenti** effettuati dal **01.01.2026 al 31.12.2028**.

Un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate definirà i **profili attuativi** inerenti ai suddetti **obblighi di comunicazione**.

Credito d'imposta settori produzione primaria prodotti agricoli e acquacoltura

Commi 454-459

Viene modificato il **credito di imposta per le imprese** operanti nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli** e nel settore della **pesca e dell'acquacoltura**. Per le imprese attive nei citati settori, che effettuano **investimenti in beni materiali e immateriali** strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge **dal 01.01.2026 e fino al 28.09.2026**, è riconosciuto un **contributo** sotto forma di credito d'imposta:

- ◆ nella misura del **40%** degli **investimenti**;
- ◆ **utilizzabile esclusivamente in compensazione "orizzontale"**.

Credito d'imposta ZES unica settori agricoltura, pesca e acquacoltura

Commi 460-465

In tema di **ZES unica** per l'**agricoltura**, la **pesca** e l'**acquacoltura**, si interviene in merito agli **investimenti** effettuati dalle imprese rideterminando le percentuali che erano state individuate con [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 570046 del 12.12.2025](#).

PERCENTUALE	TIPOLOGIA IMPRESA E SETTORE
58,7839%	microimprese e piccole-medie imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore forestale
58,6102%	grandi imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli

Per l'anno **2026** gli operatori economici **comunicano** all'Agenzia:

- ♦ **dal 31.03.2026 al 30.05.2026** l'ammontare delle **spese ammissibili** sostenute dal 01.01.2026 e quelle che **prevedono di sostenere fino al 15.11.2026**, e
- ♦ a pena di **decadenza** dall'agevolazione, **dal 20.11.2026 al 02.12.2026** l'ammontare delle **spese ammissibili sostenute dal 01.01.2026 al 15.11.2026**.

L'**ammontare massimo** dell'**agevolazione** fruibile da parte di ciascun beneficiario – **utilizzabile esclusivamente in compensazione “orizzontale”** attraverso il **modello F24** e concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti europei del caso³⁴ – è **pari all'importo** del credito d'imposta **richiesto moltiplicato** per la **percentuale** che verrà resa nota con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Prezzario nazionale e Osservatorio appalti pubblici

Commi 487-494

I commi 487-494 dell'art. 1, introdotti dal Senato, intervengono sulla definizione e sull'applicazione dei prezzari per prodotti, attrezzature e lavorazioni negli appalti pubblici di lavori. È prevista, a questo fine l'adozione di un **prezzario nazionale aggiornato annualmente e coerente con i criteri del Codice dei contratti**, quale supporto alla definizione dei prezzari regionali.

Per gli appalti e accordi quadro aggiudicati secondo la disciplina previgente, con offerte con termine entro il 30 giugno 2023, i SAL relativi a lavorazioni eseguite o annotate dal 1° gennaio 2026 fino a fine lavori sono adottati applicando prezzari regionali o, ove vigenti, prezzari speciali, con riconoscimento dei maggiori importi da parte della stazione appaltante.

Sono inoltre adeguate le misure antirincari per appalti e accordi quadro del gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS, con ricognizione MIT degli interventi.

³⁴ Che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Infine, il comma 493 introduce un **obbligo di presidio finanziario**: quando le risorse complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in misura $\geq 80\%$, la stazione appaltante deve attivare per tempo le procedure di reintegro delle somme, al fine di evitare carenze di copertura nei SAL successivi e garantire continuità nei pagamenti e nell'avanzamento dei lavori.

Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici

Comma 518

La norma istituisce un **fondo** da ripartire tra i Comuni per l'**erogazione di contributi** da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro **per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici**, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado.

LIMITE DI REDDITO	Nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro
CONTRIBUTO	Il Comune destinerà risorse direttamente alle famiglie per l' acquisto di libri scolastici , anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado

Misure in materia di istruzione, università, ricerca e cultura

Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria

Comma 519

La norma prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito riconosca, un **contributo fino ad euro 1.500** agli studenti frequentanti una **scuola paritaria secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado**, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000.

IMPORTO CONTRIBUTO	1.500 euro
LIVELLO DI STUDIO	scuola paritaria secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado
LIMITI DI REDDITO	famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000

Bonus valore cultura

Commi 538-549

A decorrere **dall'anno 2027** è assegnato, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, **un bonus elettronico denominato “Bonus Valore Cultura” ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale** presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.

La Carta Valore assegna un **credito utilizzabile** nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma **al fine di consentire l'acquisto di:**

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo
libri
abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale,
musica registrata
strumenti musicali
prodotti dell'editoria audiovisiva
titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali
costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera

Il Bonus Valore Cultura è assegnato attraverso Carta giovani nazionale³⁵.

Le somme assegnate con il Bonus Valore Cultura:

- ♦ **non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, e**
- ♦ **non rilevano** ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Gli **importi effettivi** e le modalità di assegnazione e utilizzo saranno definiti con decreto ministeriale **entro il 30 novembre 2026**, aggiornabile per rispettare i limiti di spesa.

Misure in materia di calamità naturali ed emergenze nazionali e internazionali

Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale

Comma 580

La norma **proroga** le norme che disciplinano le **esenzioni dei redditi da fabbricati**, ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici nell'Italia centrale del 2016 e 2017, del reddito imponibile **ai fini IRPEF e IRES**, nonché le **esenzioni**, per i medesimi fabbricati, **dall'IMU e dalla TASI**.

³⁵ Di cui art. 1, comma 413 della Legge 160/2019.

Esclusione dal calcolo dell'ISEE di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali

Comma 584

La norma estende all'anno 2026 la disposizione che **esclude**, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno, **dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale** – valido al fine della determinazione dell'ISEE del nucleo familiare – **gli immobili di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.**

Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale IRPEF

Commi 649 e 650

La norma estende fino all'anno 2028 la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di **determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche** sulla base degli **scaglioni di reddito**³⁶ vigenti fino alla data di entrata in vigore della "Legge di Bilancio 2025". Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte si **proroga fino al 2028 la possibilità di determinare**, in termini analoghi, **aliquote differenziate anche per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche**.

Regolamento contributivo per esercenti arti e professioni che svolgono attività presso la PA

Comma 725

Il comma prevede che le PA (pubbliche amministrazioni³⁷) **verifichino la regolarità fiscale degli esercenti arti e professioni per l'attività professionale svolta presso le medesime**, prima dell'erogazione delle somme previste. In particolare, le Amministrazioni Pubbliche, prima di effettuare il pagamento di **un importo fino a 5.000 euro** agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano **inadempienti all'obbligo di versamento**, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.

In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore:

- ♦ dell'**agente della riscossione**, fino al completamento del debito rimanente;
- ♦ del **beneficiario**, nel caso in cui parte delle somme superi l'ammontare del debito.

La disposizione si applica a decorrere dal **15.06.2026**.

Si ricorda che, attualmente, per gli importi **inferiori a 5.000 euro** non vige tale obbligo di verifica degli adempimenti fiscali.

DATA INIZIO CONTROLLI	15.06.2026
IMPORTI SOTTOPOSTI AI CONTROLLI	Fino al 15.06.2026: solo se > di 5.000 euro Dal 15.06.2026: per tutti gli importi

Riapertura termine per domanda di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori

³⁶ Previsti dall'art. 11, comma 1 del Tuir.

³⁷ Di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 e le società a prevalente partecipazione pubblica.

Commi 762-765

La norma riapre il termine del **procedimento FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori)**, consentendo a chi aveva presentato domanda entro il 18 giugno 2020 - ma l'ha vista **respinta** (anche solo in parte) **per carenze documentali e procedurali** - di **ripresentarla** alla **Commissione tecnica**, secondo **requisiti e procedure già vigenti**.

Acconto del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti

Comma 771

Il comma **modifica il sistema di pagamento del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti**, introducendo un meccanismo di **versamento di un acconto pari all'85% dell'importo versato nell'anno precedente**.

Indennità lavoratori aree di crisi complessa della Sicilia

Comma 787

Il comma 787, introdotto al Senato, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026, dell'indennità, a lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, che abbiano presentato nel corso del 2020 la relativa richiesta. Tale indennità – si ricorda – è pari al trattamento di mobilità in deroga.

Misure in materia di economia circolare

Comma 789

Modificato il novero dei soggetti tenuti all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (**RENTRI**), escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti. Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

- ◆ **viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all'iscrizione, ai consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;**
- ◆ **viene introdotto un secondo periodo che esclude espressamente dall'obbligo di iscrizione al RENTRI:**
 - ✓ **i consorzi** ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva³⁸;
 - ✓ **i produttori di rifiuti** a cui si applicano le disposizioni contenute nel "Testo unico ambiente"³⁹.

³⁸ Individuati dall'art. 237, comma 1 del Testo unico ambiente (relativi alla gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi).

³⁹ Art. 190, commi 5 e 6.

Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio

Commi 801-805

La norma introduce un incentivo economico in favore di chi produce **acciaio inossidabile “verde”**, condizionato a una serie **requisiti energetici e merceologici**. Questo spetta a chi:

- ♦ usa quasi solo rottame/riciclo (90% o almeno 70% per gli speciali);
- ♦ rientra in specifiche famiglie di acciai inox;
- ♦ dimostra **consumi energetici inferiori a soglie di riferimento** che diventano via via più stringenti.

Si segnala che il contributo è **cumulabile con altri aiuti** relativi ai costi di produzione dell'inox, a condizione che non si riceva più di quanto giustificato dai costi effettivi.

Infine, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, sono stabiliti i criteri per la determinazione e l'erogazione del contributo.

Modifiche all'indennità di discontinuità lavoratori spettacolo

Comma 840

La disposizione, modifica taluni aspetti della disciplina della indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (cd IDIS)⁴⁰.

In particolare, **si modificano i requisiti di accesso** per cui:

- ♦ **è portato da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito**, dichiarato ai fini IRPEF **nell'anno di imposta precedente** alla presentazione della domanda,
- ♦ **Si introduce una deroga** alla richiesta di cinquantuno giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente, **per i soli attori cinematografici o di audiovisivi**, per i quali il requisito minimo contributivo è di:
 - ✓ **almeno 15 giornate di contribuzione nell'anno precedente oppure**
 - ✓ **almeno 30 giornate complessive nei due anni precedenti.**

Resta ferma la regola vigente per cui, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano quelle eventualmente già riconosciute, comunque denominate (IDIS, ALAS, NasPI).

Disposizioni in materia di tributi locali

Commi 853-856

La norma reca delle disposizioni di **interpretazione autentica** in relazione all'**esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con**

⁴⁰ Art.2 comma 1 decreto legislativo n. 175 del 2023.

modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche. La norma parte dal presupposto che l'esenzione IMU per gli enti non commerciali⁴¹ vale solo se l'attività svolta nell'immobile è con modalità non commerciali.

Disposizioni in materia di accise sulla birra

Comma 859

Con riferimento al **2026 e 2027** l'**aliquota** delle accise sulla birra risulta **così diminuita** rispetto alla misura di **euro 2,99** per ettolitro e per grado-Plato **attualmente in vigore**.

anni 2026 e 2027	2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato
anni 2028 e successivi	2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato

Interpretazione autentica su esoneri contributivi per operatori in ambito assicurativo

Commi 860-862

I commi da 860 a 862 sono norme di interpretazione autentica e **ampliano con decorrenza dal 1° luglio 2022, l'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo**. Nello specifico si tratta:

- ♦ dell'esonero per nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, relative a lavoratori con meno di 30 anni di età ed **effettuate nel biennio 2021-2022**;
- ♦ dell'esonero contributivo, per il **periodo 2021-2024**, in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia**,

che si applicano anche a datori privati che, all'epoca di vigenza delle misure stesse, svolgevano attività rientranti nei **codici ATECO** relativi a:

- ♦ broker di assicurazioni;
- ♦ agenti di assicurazioni;
- ♦ sub-agenti di assicurazioni;
- ♦ produttori,
- ♦ procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni.

Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica

⁴¹ Richiamata dall'art. 1, comma 759, lettera g) della Legge 160/2019.

Commi 925-926

Per le attività di design e ideazione estetica⁴², il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, **nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

CREDITO D'IMPOSTA DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA	
IMPORTO	10%
PERIODO D'IMPOSTA	Successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026 per i "soggetti solari")
UTILIZZO	Unica quota annuale
ADEMPIMENTI PER L'IMPRESA	Trasmettere telematicamente al MIMIT ⁴³ la comunicazione che indica: ◆ le spese sostenute; ◆ il credito maturato

Semplificazioni IVA cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori UE

Comma 934

La norma interviene sul meccanismo del "**tax free shopping**"⁴⁴ introducendo le seguenti novità:

NOVITA' TAX FREE SHOPPING
modalità semplificate di rimborso dell'IVA all'uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario
sei mesi per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana

Credito d'imposta imprese energivore

Commi 962-965

Viene ripresa la disciplina del "Piano Transizione 5.0"⁴⁵, prevedendo un credito d'imposta per le imprese energivore. Il credito riguarda le **imprese rientranti per l'anno 2025**

- ◆ nell'elenco delle imprese a forte consumo di **energia elettrica**, o
 - ◆ nell'elenco delle imprese a forte consumo di **gas naturale**.
- istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

⁴² Previste dal comma 202 della "Legge di Bilancio 2020"

⁴³ Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

⁴⁴ All'art. 4-bis del D.L. 193/2016 dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis

⁴⁵ Art. 38 DL 19/2024

Il credito è riconosciuto:

- ◆ in relazione
 - ✓ agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa⁴⁶,
 - ✓ effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025,
- ◆ nelle misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell'art. 38 del D.L. 19/2024⁴⁷.

Il credito d'imposta, inoltre:

- ◆ è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**⁴⁸,
- ◆ **non è cumulabile** con **altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i **medesimi costi ammissibili**.

Imposta sostitutiva lavoro straordinario infermieri in strutture private accreditate

Commi 944 e 945

Si estende agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e sociosanitarie private **accreditate** il regime di imposta sostitutiva dell'IRPEF già previsto per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende enti del Servizio sanitario nazionale⁴⁹, con aliquota pari al 5%. L'estensione si applica ai compensi erogati dall'anno 2026⁵⁰.

Misure a favore dei territori colpiti dalle calamità naturali

Commi: 559; 569; 574-579; 587; 591; 595; 600-603; 604-605; 613; 614; 615; 616-618; 621; 852; 907

In questo paragrafo riassumiamo i commi contenenti misure per le zone colpite da eventi calamitosi:

BENEFICIARI	AGEVOLAZIONI
Comune dell'Aquila	Si prevede la proroga delle disposizioni di cui all' articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, fino all'anno 2026 .
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto	Si proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
Zone interessate da	La norma estende al 31 dicembre 2026

⁴⁶ Di cui agli allegati A e B alla Legge 232/2016.

⁴⁷ Convertito con modificazioni dalla Legge 56/2024.

⁴⁸ Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

⁴⁹ Ex articolo 1, comma 354, della L. 30 dicembre 2024, n. 207.

⁵⁰ Sono escluse le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2026 con riferimento all'anno 2025.

eventi sismici 2016 e 2017	♦ la sospensione dei termini di pagamento per le utenze del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas localizzate nella "zona rossa" dei Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017; ♦ la sospensione dei termini di pagamento per i titolari di utenze del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas relative a immobili (casa di abitazione, studio professionale o azienda) localizzati nei Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017 e dichiarati inagibili entro il 30 aprile 2021; ♦ differisce il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017, il differimento prevede altresì la non applicazione di sanzioni ed interessi. ♦ sospende il pagamento delle rate dei mutui, dei finanziamenti e dei relativi interessi, nonché, il pagamento di canoni per immobili dichiarati inagibili o di alcuni beni mobili strumentali, per le attività economiche e produttive e per i soggetti privati per quanto concerne i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e i Comuni della "zona rossa" istituita da apposite ordinanze dei sindaci. ♦ sospende senza oneri aggiuntivi per i beneficiari, il pagamento delle rate dei mutui o finanziamenti in scadenza entro il 31 dicembre 2026, qualora i singoli istituti bancari o gli intermediari finanziari non abbiano informato, secondo i criteri prescritti, i beneficiari di tali mutui o finanziamenti della possibilità di chiedere la sospensione delle rate in scadenza.
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	Il comma proroga fino al 31 dicembre 2026 la concessione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (CDA), previsto nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Si ricorda che il contributo è riconosciuto ♦ in favore dei nuclei familiari, già percettori del CAS, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. ♦ ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione, mentre non è riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in questione dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia	L'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha istituito una Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Vengono previste le seguenti agevolazioni:

	♦ esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro; ♦ esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta; ♦ esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; ♦ esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona franca, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato, almeno pari al 25%, nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016. La legge di bilancio 2026 in esame prevede l'applicazione nel 2026, in quanto compatibili, delle disposizioni recate dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter del D.L. n. 215 del 2023. In particolare, ♦ le esenzioni sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea sugli aiuti di importanza minore ("<i>de minimis</i>") applicabile in funzione del settore di attività prevalente svolta del soggetto beneficiario; ♦ alle agevolazioni prorogate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Marche e Umbria	Si riconosce anche per l'anno 2026 l' esenzione dall'IMU -imposta municipale propria per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria , interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023.
Regione Molise e Area Etnea	I commi consentono: ♦ alla città metropolitana di Catania la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti temporali previsti e del divieto di rinnovo per i contratti di lavoro della PA previsti dalla normativa vigente. ♦ La proroga fino 31 dicembre 2026, del riconoscimento, con riferimento ai comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 2018, del contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», autorizzando a tale fine una spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026.
Emilia-Romagna, Toscana e Marche	A seguito degli eventi alluvionali verificatisi, a far data dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nonché, nei mesi di settembre e ottobre 2024, nei territori della regione Emilia-Romagna è prevista la proroga di un anno della durata massima dei contratti di lavoro

	a tempo determinato , stipulati da regioni ed enti locali compresi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi in questione in deroga alle facoltà assunzionali vigenti.
Abruzzo	Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo, sono stati disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi: ♦ la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. ♦ l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento e nella gestione del rapporto contrattuale; ♦ l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui sopra inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili; ♦ la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati; ♦ nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare tutto in modo analitico e con contabilità separata; ♦ la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici; ♦ la concessione, previa presentazione di una perizia giurata, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate; ♦ la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili; ♦ la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose; ♦ la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.
Isola di Ischia	Si prevede un'autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia nel 2017 e nel 2022. Tale spesa è finalizzata al riconoscimento di contributi ♦ per la ricostruzione privata⁵¹;

⁵¹ di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109

	♦ al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica ⁵² .
Umbria e Marche	Si prevede un'autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023. Il Commissario straordinario provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Zone colpite da eventi sismici dal 1° aprile 2009	I commi autorizzano i Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione, competenti per diversi eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, ad incrementare il contributo per la ricostruzione privata . L'incremento del contributo è concedibile per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024 e si applica alle opere non completate interessate dall'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la fruizione della detrazione del 110% ("superbonus").
Regione Abruzzo	La disposizione in materia di ricostruzione post-sisma in Abruzzo elimina la previsione che introduceva il requisito dell'interesse storicoartistico degli immobili pubblici , delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, cui il CIPE può destinare finanziamenti per la ricostruzione e la riparazione .
Comune di Milano per la Torre di via Antonini	Si prevede anche per l'anno 2026, l' erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021.
Comune di Altavalle	Si prevede per gli anni 2026 e 2027 un contributo per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali da erogare entro il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di sostenere le imprese artigiane nel territorio comunale. Si prevede che l'importo assegnato ad ogni singola azienda non potrà superare il 20% dell'investimento complessivo.

⁵² di cui all'art. 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109